

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, RICCI, MENSORIO, CAFARELLI, FERRARI BRUNO, SAVIO

Presentata il 24 gennaio 1989

Norme per consentire l'inclusione nelle graduatorie per supplenze di personale non insegnante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a tutelare una categoria di personale chiamato a svolgere un concorso, e che, risultando idoneo, ma non nominato per mancanza di posti, viene escluso anche dalla possibilità di presentare domanda di supplenza, in quanto il titolo, ai sensi della vigente normativa, non è più considerato utile ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali.

È illogica ed illegittima tale esclusione in considerazione del fatto che il personale di cui trattasi ha superato il concorso, risultandone « idoneo », concorso al quale ha potuto partecipare in virtù proprio del titolo posseduto.

Irrazionale ed anche immotivata la considerazione che il titolo, che è stato

presupposto giuridico per l'accesso a concorso pubblico, non è più considerato tale ai fini dell'attribuzione dello stesso posto.

Se gli indirizzi politico-sindacali del Governo e delle parti sociali sono miranti al riconoscimento della professionalità, non si spiegano i contenuti dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988, applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, che precedentemente attribuisce a detto personale titolo e professionalità i quali vengono revocati soltanto per dettato normativo al medesimo personale.

Tale proposta di legge è espressione di consapevole impegno delle forze politiche e sindacali, impegno nato da una palese contraddizione normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale idoneo nei concorsi di cui agli articoli 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è ammesso a presentare domanda per l'inclusione nelle graduatorie per supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario pur se non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.